

La reclusione volontaria negli statuti medievali dell'Italia centro-settentrionale

Eleonora Rava

L'obiettivo di questo contributo è quello di analizzare le attestazioni del fenomeno della reclusione volontaria rinvenute negli statuti comunali, con lo scopo di capire la ricezione a livello normativo di questa forma di vita religiosa penitenziale. L'ipotesi di lavoro è che gli statuti comunali siano la fonte precipua per capire l'impatto del fenomeno sulle città intese come comunità, cioè le relazioni instaurate tra i reclusi comuni e le collettività, la percezione che queste comunità avevano di loro e il ruolo giocato dai reclusi all'interno delle società, in quanto gli statuti sono l'emblema dello *ius proprium civitatis*. L'ambito di indagine del presente contributo è l'Italia centro-settentrionale, benché la ricerca, come si vedrà, sia stata estesa all'intera Penisola. Questo è dovuto al fatto che il sondaggio effettuato ha rivelato che il fenomeno è registrato solo negli statuti di quest'area, malgrado la certezza della presenza di reclusi e recluse anche nel Meridione d'Italia¹.

Come recentemente evidenziato da Mario Ascheri gli statuti sono un «monumento peculiare della vita soprattutto cittadina che ha connotato la storia d'Italia»². Negli ultimi quarant'anni, studiosi di ogni tipo, non solo giuristi, hanno capito che gli statuti sono una fonte storica utile per rispondere (tra gli altri) a diversi quesiti di storia sociale e religiosa, sulla percezione da parte delle comunità delle questioni più urgenti della vita quotidiana ed altro ancora. Il presente contributo si sviluppa in linea con questo approccio storiografico.

I comuni italiani nel medioevo si dotarono di statuti propri per regolamentare i molteplici aspetti della vita quotidiana, sia in ambito pubblico sia in ambito privato. Gli statuti sono raccolte di norme giuridiche, organizzate di solito in libri, a loro volta divisi in rubriche. La successione dei libri non era uniforme, ma sia la frequenza di contatti tra il personale che stilava questi testi sia l'approccio analogo di diversi comuni di fronte a paragonabili contesti socio-economici, religiosi e politici, portavano spesso alla composizione di testi molto simili, se non copiati³. Il primo libro conteneva solitamente le norme sull'organizzazione comunale e le magistrature cittadine;

¹ E. Rava, *Il fenomeno della reclusione: esperienze italiane ed europee*, in *Vita religiosa al femminile*, a cura del Centro Italiano di studi di storia e di arte, atti del ventiseiesimo convegno internazionale di studi, Pistoia 19-21 maggio 2017, Roma, Viella, 2019, pp. 43-54: 51 nota 41; R. Di Meglio, *The Religious Life of Women in Southern Italy: the case of Benevento*, pp. 00, in questo volume.

² M. Ascheri, *Gli statuti comunali e il loro intreccio con gli altri ordinamenti normativi*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal comune alla città regia*, a cura di A. Mattone-P. F. Simbula, Milano, Angeli, 2019, pp. 57-70: 58. Riguardo all'utilizzo degli statuti come fonte per lo studio della reclusione urbana si segnalano le pp. 237-252 del volume di M. Sensi, *Storie di bizzocche tra Umbria e Marche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1995. Per la bibliografia più aggiornata sugli statuti si rimanda ai tre volumi editi dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, *Bibliografia statutaria italiana*, Roma 1998, 2009, 2017, in particolare alla parte *Bibliografia Generale* e alle sezioni 1 (Repertori, rubricari e problemi metodologici), 2 (Edizioni di statuti e di normative comunali e territoriali) e 3 (Studi che utilizzano normative locali quale fonte primaria) delle varie regioni; i tre volumi segnalano i contributi sull'argomento coprono dal 1986 al 2015 e sono disponibili in formato pdf nel sito <https://site.unibo.it/destatutis/it/bibliografia-statutaria>.

³ Si veda anche http://www.treccani.it/enciclopedia/statuti-del-comune-italiano_%28Federiciana%29/ (visto il 09/01/2021)

seguivano libri con le prescrizioni circa l'attività giudiziaria, fiscale, di amministrazione di città e contado, e così via⁴.

Quella statutaria è una fonte complessa dai confini incerti⁵, “aperta” e “stratiforme”⁶. Pertanto è necessario utilizzarla con cautela, avendo ben chiaro il processo di costruzione degli statuti, evitando di farsi tentare dall'elaborare analisi e trarre conclusioni incentrate tutte e solo su questo tipo di fonte⁷. La normativa che confluiva nel libro degli statuti veniva periodicamente revisionata o integrata. Gli *statutarii*, scrivendo una nuova versione degli statuti, copiavano la vecchia, facevano emendamenti, correggevano errori⁸. Talvolta essi copiavano anche da statuti di altri comuni della stessa area. E poteva accadere che una rubrica fosse ripetuta o adottata da un altro statuto per le ragioni più diverse⁹. Pertanto, quando necessario, si confronterà quanto tramandato dagli statuti con altre tipologie documentarie per verificarne l'attendibilità.

Sono stati selezionati per questa indagine – che non ha l'ambizione di essere una campionatura esaustiva, ma solo un “carotaggio”¹⁰ – i comuni per i quali si disponga di edizioni di statuti e di almeno una delle altre due fonti precipe per la storia della

⁴ E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, vol. I, 2, Milano, Hoepli, 1923, pp. 537-540. «Più frequente fu la divisione in cinque libri, destinati: il primo, alle norme che regolavano le cariche pubbliche e le assemblee (...); il secondo, alle giurisdizioni civili; il terzo alle giurisdizioni penali; il quarto, materie di polizia amministrativa; il quinto, ai danni dati. Ma né il numero dei libri, né la distribuzione della materia furono uniformi dappertutto» (cfr. F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 426).

⁵ M. Ascheri, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo 18.*, vol. VII, a cura di G. Pierangeli-S. Bulgarelli, Firenze, La nuova Italia, 1990, pp. XXXI-XLIX.

⁶ A. Zorzi, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi in Statuti della Repubblica fiorentina* editi a cura di R. Caggese - Nuova edizione, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, L. S. Olschki, 1999, I, pp. LIII-CI; distribuito in formato digitale da «Storia di Firenze. Il portale per la storia della città», pp.1-22: 1-2 (<http://www.storiadifirenze.org>).

⁷ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 2018, p. 158 (1ª edizione 1991). Per un esempio sull'opportunità dell'utilizzo della fonte statutaria insieme ad altre fonti nello studio della reclusione volontaria si veda quanto scritto relativamente al caso senese in E. Rava-A. Clark Thurber, *Recluse: due casi a confronto (Siena e Pisa)*, in «Cristianesimo nella Storia», 36, 2015, pp. 505-535: 524-528.

⁸ M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2005, p. 126 nota 45 in cui riporta passi riguardanti il modo di lavorare degli statutari tratti da A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Padova, Unione tipografico-editrice, 1871-1887, 2° ed., 8 voll., Torino, Utet, 1896-1902; rist. anastatica Bologna, A. Forni, 1965-1966, vol II/2, pp. 126-132.

⁹ G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, «Archivio storico ticinese», 32, 1995, p. 177 e ss. Attilio Bartoli Langeli parla di “rapporti orizzontali” tra statuti di centri vicini e di “rapporti verticali” e diacronici che «si verificano nelle città in forza della revisione più o meno periodica dello statuto» (cfr. A. Bartoli Langeli, *Sull'edizione degli statuti comunali*, in *Le Deputazioni di storia patria e la ricerca sugli statuti*, atti del convegno (Roma, Biblioteca del Senato, 23 ottobre 2014), a cura di C. Frova, in «Bollettino della Deputazione di storia patria», CXII, 2015, t.1, pp. 399-403).

¹⁰ L'indagine per essere completa andrebbe estesa non solo a tutti gli statuti editi, ma anche a tutti quelli inediti superstiti. In tutti i casi il panorama non sarebbe comunque esaustivo, visto il gran numero di compilazioni statutarie andate perdute. Si deve tenere conto che oltre alle perdite per così dire “fisiologiche”, cui incorre inevitabilmente tutta la documentazione, ci sono quelle “d'ufficio” dovute al fatto che i Comuni, una volta approntate nuove redazioni, spesso si sbarazzavano delle vecchie, per non creare confusione (cfr. A. Dani, *Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena*, in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occidente (XIIe-XVe siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, pp. 103-130, disponibile all'indirizzo <https://books.openedition.org/psorbonne/26060?lang=it>, visto il 2/02/2021).

reclusione: vale a dire i testamenti e i registri di entrate e uscite¹¹. Questo perché – come si vedrà – l’assenza del fenomeno negli statuti comunali non implica l’assenza del fenomeno *tout court*. Questo lavoro di campionatura è il risultato dell’esame degli statuti di 67 comuni, promulgati tra il XIII e il XV secolo¹². Di essi, 31 si riferiscono all’Italia settentrionale (Liguria 3, Piemonte 5, Lombardia 4, Trentino 1, Veneto 6, Friuli 2, Emilia Romagna 10); 29 all’Italia centrale (Toscana 14, Marche 2, Umbria 10, Lazio 3); 7 all’Italia meridionale e insulare (Abruzzo 1, Campania 4, Sicilia 1, Sardegna 1).

1. *Statuti con tracce di reclusi e reclusi*

I comuni di cui abbiamo rinvenuto statuti contenenti rubriche che riguardano le reclusi sono venti. Ad eccezione di quello di Bassano del Grappa, si tratta di comuni cittadini e rurali dell’Italia centrale appenninica (Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana):

Assisi 1469
 Bassano 1259-1295
 Bologna 1245-1267
 Bologna 1288
 Bologna 1355
 Colle 1307-1407
 Cortona 1325
 Deruta 1465
 Esanatoglia 1324
 Foligno 1341
 Lucca 1308
 Modena 1327
 Parma 1266-1304
 Parma 1347
 Perugia 1279
 Perugia 1342
 Poggibonsi 1332
 Ravenna ante 1268
 Rimini ante 1361
 San Gimignano 1314
 Sansepolcro XIV
 Siena 1262
 Siena 1309-1310
 Spoleto 1296
 Todi 1275
 Todi 1337

¹¹ E. Rava, *Le reclusi nella documentazione tardo medievale*, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. Chemotti-M.C. La Rocca, Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche, Padova-Venezia, 12-14 febbraio 2013, Padova, Il poligrafo, 2015, pp. 80-93.

¹² Si veda l’elenco in calce al presente articolo.

Tale constatazione non sembra riflettere una particolare tradizione statutaria, visto che si tratta di statuti di aree anche molto lontane tra di loro e riferibili ad un ampio arco cronologico¹³. Non si è cercato di capire in questa sede se l'assenza o presenza delle recluse negli statuti fosse correlata al tipo di istituzione che li aveva promulgati – anche se è noto che c'erano “liberi comuni”, comuni soggetti a una Signoria, comuni all'interno dello Stato della Chiesa o del Regno – perché i casi di Pisa, Viterbo e Siena che sono già stati studiati a fondo spingono in senso contrario¹⁴. In quel torno di anni tra XIII e XIV secolo quando la reclusione volontaria acquisì una dimensione, o almeno una visibilità, precedentemente sconosciuta, Pisa era un libero comune ghibellino, Siena un comune guelfo e Viterbo era la capitale del *Patrimonium Sancti Petri*. Ci saremmo aspettati un comportamento simile tra i due comuni guelfi (Siena e Viterbo) o dei due liberi comuni (Siena e Pisa). Invece sono Pisa e Viterbo che si comportano nello stesso modo: ci sono una gran quantità di reclusi/e e nessuna menzione negli statuti; Siena, invece, inserisce i reclusi/e nella lista delle istituzioni da beneficiare con elemosina.

Nelle ventisei compilazioni identificate, le rubriche statutarie contenenti disposizioni in favore di recluse e reclusi sono di tre diversi tipi: rubriche che riguardano le elemosine; rubriche volte a proteggere persone deboli e istituzioni; rubriche specifiche che riguardano reclusi/e e reclusori. Si cercherà di descrivere queste tre tipologie prima di trarre delle conclusioni sull'effettiva capacità degli statuti quali fonti per la storia della reclusione volontaria¹⁵.

1.1 *Prima tipologia*

I comuni medievali erano soliti distribuire elemosine a istituti religiosi, come monasteri, conventi e ospedali. Le rubriche riguardanti le elemosine fanno solitamente parte del *Liber de offitiis*, cioè del libro che tratta dell'organizzazione del comune e degli uffici comunali (per esempio l'elezione e i doveri dei pubblici ufficiali; le relazioni del comune con altre istituzioni, civili o ecclesiastiche). Esse sono presenti negli statuti di dieci comuni, redatti in un arco cronologico di oltre due secoli, dalla metà del Duecento (circa) al Quattrocento inoltrato: Ravenna (ante 1268); Parma (1266-1304 e 1347); Siena (1287-1293 e 1309-1310); San Gimignano (1314); Poggibonsi (1332); Rimini (1334); Foligno (1341); Colle Val d'Elsa (1407); Deruta (1465) e Assisi (1469)¹⁶.

¹³ Vedi nota 1.

¹⁴ Sarebbe comunque interessante indagare più a fondo in futuro.

¹⁵ Si citeranno per intero, in nota o a testo, le rubriche rinvenute, così che questo contributo possa costituire uno strumento utile a chi faccia riferimento agli statuti comunali in materia di reclusione.

¹⁶ Si segnala anche una delibera del maggio 1297 del comune di Prato, che elenca tra gli enti e le persone da sostenere la reclusa del Ponte Petri e la reclusa di Figline: «Statutum et ordinatum est [...] quod camerarii comunis Prati teneantur et debeant dare et solvere quolibet anno [...] in primis fratribus minoribus lb. CXX, item fratribus predicatoribus lb. CXX, item fratribus Sancti Augustini lb. LX, item fratribus S. Marie de Carmino lb. XX, fratribus S. Anne lb. sex; hospitali Misericordie de porta Fuia lb. X; hospitali Dulcis lb. X; dominabus de Sacchis de Gambarondoli lb. XX; dominabus monasterii Sancte Marie Novelle ordinis sancte Clare lb. XX; dominabus reclusis de Trebbialto lb. X; recluse de Ponte Petri soldos X; recluse de Feghine soldos XXX; heremite de Monte Ferrato soldos X; fratri Orlandino de Altocillio soldos XXX» (cfr. *Prato storia di una città, I. Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494)*, a cura di G.

Le elemosine destinate ai reclusi erano costituite di solito da somme in denaro, con o senza indicazione della finalità per cui dovevano essere spese¹⁷. Lo statuto di Parma (1266-1304), per esempio, inserisce i reclusi, maschi e femmine, dei reclusori della città o entro un miglio da essa, nel lungo elenco degli enti ai quali il massaio del comune deve corrispondere periodicamente determinati importi di denaro. Nel caso specifico dei reclusi 20 soldi parmensi due volte l'anno, a Natale e a Pasqua:

«Infrascriptae sunt quantitates, quas massarius communis tenetur solvere et debet tam officialibus, quam aliis, secundum formam statutorum communis (*segue lista delle istituzioni religiose*). Item .xx. sol. parmen. bis in anno ad praedicta tempora singulis heremitis, masculis et feminis, existentibus in aliquibus heremiticis in civitate, vel extra positis prope civitatem per unum milliarem»¹⁸.

Tale norma è ripetuta con qualche variante anche nello statuto del 1347:

«Item singulis aliis hospitalibus et heremiticis locis, tam masculorum quam feminarum, existentibus in civitate Parmae et extra, prope civitatem per unum milliarem, viginti sol. imper. pro quolibet bis in anno ad festa praedicta»¹⁹.

Nella redazione più antica degli statuti parmensi gli eremiti sono alla fine dell'elenco; guadagnano invece qualche posizione nella versione più recente, ma in entrambi i casi sono associati, nell'ordine in cui sono elencati, agli ospedali cittadini e non ai principali monasteri o conventi maschili e femminili. L'associazione reclusi-ospedali, che trova riscontro anche nei testamenti di aree molto distanti e diverse tra loro, può indicare o che i reclusi fossero percepiti dalle autorità cittadine come persone di cui doversi prendere cura, alla stregua dei poveri e degli infermi, oppure che essi stessi prestassero qualche servizio presso gli ospedali²⁰.

Anche lo statuto di Siena del 1287, come i due appena esaminati, inserisce i reclusi tra gli enti religiosi da beneficiare con elemosine a cadenza regolare e prevede che a

Cherubini, Prato, Le Monnier, 1991, pp. 263-264, nota 329). Per il rapporto delle delibere con gli statuti, si veda Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli*, cit., pp. 111-116.

¹⁷ Per confronti sui lasciti monetari alle reclusi, si veda l'articolo di Ladic nel presente volume, pp. 00.

¹⁸ *Parma 1266-1304*, p. 101.

¹⁹ Cioè Natale e Pasqua (*Parma 1347*, p. 70).

²⁰ «La reclusione individuale (...) si appoggiò proprio alla presenza fisica di piccole strutture ospedaliere che accanto alle funzioni xenodochiali assolvero anche a quella di ricetto per eremiti di ambo i sessi, secondo una fenomenologia riscontrabile, ad esempio, anche nella documentazione agiografica» (A. Benvenuti, *Eremitismo urbano e reclusione in ambito cittadino*, in *Ermite de France et d'Italie XIe - XVe siècle*, a cura di A. Vauchez, Roma, École française de Rome, 2003, p. 241-253: 248). A Pisa sono presenti celle di eremiti presso almeno quattro strutture ospedaliere: Ospedale di Oliviero Maschione, Ospedale di San Lazzaro, Ospedale di Oratoio, Ospedale di Santo Spirito (vedi E. Rava, *Eremita in città. Il fenomeno della reclusione urbana femminile nell'età comunale: il caso di Pisa*, in «Revue Mabillon», 21 (=82), 2010, pp. 139-162). A Viterbo troviamo quasi sempre nei lasciti testamentari i reclusi associati agli ospedali, come si può evincere dai seguenti esempi: «Item hospitalibus et incarceratis civitatis Viterbii reliquit inter omnes tres libras paparinarum distribuendas inter eos» (Archivio Comune di Viterbo – d'ora in poi ACVt –, Diplomatico – d'ora in poi Dipl. – 2064, 1338, nov 26); «Item reliquit cuilibet hospitali de Viterbio pro anima sua et remissione peccatorum quorum duodecim denarios paparinarum. Item reliquit cuilibet recluse seu incarcerate de Viterbio pro anima sua quatuor denarios paparinarum» (ACVt, Dipl. 3055, 1329, apr 14). Per altri esempi di collegamento tra reclusi e ospedali si vedano le pp. 00, 00, 00.

ciascuno di essi, maschio o femmina (*inclusus vel inclusa*) vivente dentro o fuori Siena entro mezzo miglio, siano elargiti annualmente 40 soldi in due rate semestrali:

«(*lista delle istituzioni*) Item quilibet heremita inclusus vel inclusa qui sunt intus civitate Senensi et extra per medium miliare habeat et habere debeat annuatim a comuni Senensi pro helemosina XL solidos denariorum, medietatem in primis sex mensibus et aliam in ultimis. Et hoc non intelligatur de heremitis qui habent collegium vel qui sunt in aliquo collegio».

I redattori degli statuti senesi nell'indicare chi siano i reclusi destinatari dell'elemosina disposta dal comune chiariscono che si debba intendere solo quelli che vivono da soli e non coloro che hanno abbracciato forme di vita comune (*collegio*)²¹. Questa precisazione conferma, come rilevato anche da altre fonti, che la reclusione volontaria poteva essere una soluzione religiosa sia individuale sia comunitaria²².

Altri esempi di statuti che dispongono elemosine per i reclusi forniscono dati che tendono ad aggiungere nuovi elementi per ampliare o confermare quanto detto fin qui. Lo statuto del 1314 del comune di San Gimignano prevede, per esempio, per tutti e ciascuno dei reclusi della propria città e della *curtis* 40 soldi²³; quello di Poggibonsi del 1332 dispone un'elemosina di 40 soldi per gli indumenti di ogni *heremita seu reclusa*²⁴ del comune e del suo distretto²⁵; negli statuti di Rimini compilati attorno al 1334 si dispone per gli *incarcerati* (dentro e fuori della città per un miglio) 20 soldi all'anno da elargirsi in occasione della festa di San Michele Arcangelo (29 settembre). Si specifica però che tale cifra debba essere data anche all'incarcerata del ponte Leverone²⁶. Il fatto che si nomini la reclusa del ponte Leverone separatamente dagli altri reclusi può avere una duplice interpretazione: il luogo in cui si trovava la cella era lontano dalla città oltre un miglio; la reclusa o il luogo in cui ella viveva godeva di un certo prestigio o era particolarmente importante per il comune. Ma un'interpretazione non esclude l'altra e pertanto ne è possibile una terza e cioè che il luogo fosse lontano dalla città e la reclusa tenuta in grande considerazione. Secondo Delucca il ponte *Levoronis* si trovava sul fiume Marano, oggi località Ospedaletto, oltre un miglio dalla

²¹ Vedi C. Natalini, *Appunti sui collegia religionis causa nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento*, in *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di M. Gazzini, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 97-124 (<http://www.rm.unina.it/rmebook/dwnld/Gazzini.pdf>).

²² Casagrande-Rava, *Santa Rosa e il fenomeno della reclusione volontaria*, cit., p. 12; Rava-Clark Thurber, *Recluse*, cit., pp. 516, 518.

²³ «Et omnibus reclusis Sancti Geminiani et curtis et cuilibet eorum soldos xl denariorum hinc ad per totum mensem ianuarii», Rubrica XI, *distinctio* IV, «De pecunia danda fratribus Minoribus et sancti Augustini et fratribus Predicatoribus et quibusdam reclusis» (*San Gimignano 1314*, p. 17).

²⁴ Riguardo alla terminologia della reclusione si veda *Introduzione*, pp. 00.

²⁵ «Heremite seu recluse de Podioboniij ubicumque sint infra districtum dicto comunis habeant et habere debeant una quoque ipsarum de pecunia comunis a camerario dicti comunis soldos quadraginta denariorum pro indumentis earum», Rubrica I, *distinctio* IV, *De elemosinis et piis locis. De heremitis et reclusis (Poggibonsi 1332)*, p. 163). Anche lo statuto di Colle Val d'Elsa del 1407 ha una specifica rubrica riguardante gli eremiti, di cui però non si conosce il contenuto, essendo andata perduta la parte di testo relativa al *tenor* «Libro VIII, rub. V, De elemosina et provisione fienda heremitis de Colle et curte» (*Colle 1307-1407*, p. 382).

²⁶ «quod detur et solvatur incarceratis et qui sunt intra civitatem Arimini et extra per unum milliarium, annuatim pro quolibet, de habere Communis, in festo S. Michaelis, 20 sol. rav. pro suis necessitatibus. Item quod annuatim detur in festo predicto de havere Communis sorori incarcerate apud pontem Levoronis 20 sol. rav.», Rubrica 83 (*Rimini ante 1361*).

città²⁷. Se la localizzazione fosse esatta si capirebbe facilmente perché gli statuari dovettero aggiungere una disposizione specifica per questa reclusa. Inoltre, presso questo stesso ponte è documentato dal 1258 l'*hospitale levoronis* o *levoronum*²⁸. Sull'esatta identificazione dell'ospedale vi è incertezza: una delle ipotesi è che fosse il medesimo che poi prese il nome di *San Lazzaro del Terzo*, in quanto posto a tre miglia dalla città²⁹. Se così fosse il dato confermerebbe non solo il legame tra reclusione e strutture ospedaliere, ma anche quella tra reclusi e i sofferenti della malattia di Hansen, spesso attestato anche in altre aree³⁰.

L'importo previsto negli statuti di Rimini citati sopra è meno della metà di quello destinato ai Mendicanti (Minori e Predicatori), ma uguaglia quello di altri ordini, come quelli degli olivetani («Fratres de Sculca seu de S. Laurentio in Monte») e degli umiliati («Sorores humiliate»). Questa rubrica indica che la reclusione era una soluzione di vita religiosa recepita da queste comunità come parte del tessuto urbano allo stesso modo di quelle approvate e consolidate³¹, seppure in subordine rispetto agli ordini per così dire «maggiori».

Come già si è visto nello statuto di Poggibonsi, talvolta la cifra destinata dai comuni ai reclusi ha una precisa finalità, quella di provvedere al loro abbigliamento. È questo il caso, per esempio, anche dello statuto di Foligno del 1341, che concede a ciascuna *encarcerata* vivente nel distretto dell'episcopato folignate 10 soldi da utilizzare per l'acquisto di tuniche³². Anche in questo caso le recluse sono annoverate alla fine dell'elenco insieme agli ospedali. E si noti che nella stessa rubrica sono elencate oltre alle recluse altre nove istituzioni femminili, destinatarie della carità cittadina, in un periodo quando per Foligno si stima una popolazione di un migliaio di individui³³.

Gli esempi finora proposti riguardano rubriche statutarie che dispongono elemosine in denaro per reclusi viventi dentro e fuori dalle mura comunali di solito entro un miglio. Diverso il caso dello statuto in volgare del comune di Deruta del 1465 che dispone 20 soldi solo per le recluse che «stanno sopra el borgo del dicto castello in la contrata del Calcinaio». È possibile che questa differenza tra comuni che elargiscono

²⁷ O. Delucca, *Il drago di Belverde a Rimini e altri draghi d'Italia* (e-book).

²⁸ O. Delucca, *Idronimi riccionesi*, in «Studi Romagnoli», 42, 1995, p. 169.

²⁹ L. Tonini, *Storia civile e sacra riminese*, vol. II, Rimini, Tipi Malvolti ed Ercolani, 1856, p. 424.

³⁰ Rava, *Eremita in città*, p. 150; Casagrande, *Religiosità penitenziale*, p. 45; si veda per esempio anche il caso agiografico di Yvette di Huy in A. Mulder-Bakker, *Lives of the Anchoresses: the rise of the urban recluse in Medieval Europe*, Philadelphia, University of Pennsylvania press, 2005, pp. 51-52. Per una visione generale della vita religiosa dei sofferenti della malattia di Hansen, vedi *Malsani. Lebbra e lebbrosi nel medioevo*, a cura di G. De Sandre Gasparini e M.C. Rossi, Verona, Cierre, 2012; G. De Sandre Gasparini, *Fra i lebbrosi, in una città medievale*, Verona secc. XII-XIII, Roma, Viella, 2020.

³¹ Si veda anche quanto scritto da G. Casagrande, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1995, pp. 46-47.

³² «Lib III, I, De adiutorio prestando et faciando locis fratrum et monasterium et hospitalibus et reclusis et aliis personis et piis locis. Rub. i. Item dicimus et ordinamus quod domini priores et confalonarius populi civitatis Fulginei teneantur et debeant facere dari de pecunia communis Fulginei (*lista delle istituzioni religiose*) (...) unicuique encarcerate iacenti in districtu episcopatus Fulginei pro adiutorio tonicarum ipsarum encarceratarum decem solidos dictorum denariorum», *Foligno 1341*, pp. 238-243: 240.

³³ Sensi, *Storie di bizzocche*, p. 248 nota 22. Per studi demografici relativi a quest'area, si veda M. Ginatempo, *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme*, in *I centri minori italiani nel tardo Medioevo: cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016, a cura di F. Lattanzio- G.M. Varanini, Gian Maria, Firenze 2018, pp. 3-30.

elemosine solo ai reclusi *intra moenia* e chi, invece, comprende anche quelli *extra muros*, sia il riflesso dell'ambito politico di influenza comunale. La seconda pericope della rubrica appena citata lascia, inoltre, spazio a qualche altra considerazione: «et si alchuno tempo in alchuno de dicti luochi non fossero le recluse, che la dicta elimosena devenga allo spedale del borgo»³⁴. La rubrica indica, dunque, che la comunità ha una aspettativa sulla presenza di recluse nella contrada Calcinaio, ma teme anche la possibilità che non ve ne sia alcuna. Significativamente, in caso di assenza di recluse, si dispone che l'elemosina prevista in loro favore venga devoluta all'ospedale locale. Sembra anche questa un'ulteriore conferma della connessione recluse-ospedali.

Si è visto in tutti questi esempi che le elemosine disposte dagli statuti in favore di reclusi e recluse sono costituite da somme che vanno da un minimo di 10 soldi ad un massimo di 40. Questi importi mostrano che le autorità cittadine, pur ritenendo che reclusi e recluse fossero presenze importanti tanto da essere annotate nel circuito devozionale del comune, li collocavano in posizione subordinata in quanto individui o forse persone non necessitanti di grandi importi per aver garantito un margine di sopravvivenza³⁵. Ma non si può escludere che, invece, queste somme di denaro fossero, in proporzione al numero delle persone beneficate, simili a quelle erogate in favore di altri enti religiosi.

Queste cifre erogate dal comune non erano le sole ricevute dai reclusi e dalle recluse. Al contrario essi erano spesso destinatari di lasciti testamentari disposti dai membri della collettività civile ed ecclesiastica ed erano anche sovente beneficati dai passanti che si accostavano alle loro celle, come lascia intuire la dislocazione di queste in luoghi di forte passaggio come porte, ponti e vie trafficate o come attestano le fonti agiografiche e quelle inquisitoriali³⁶. Si deve tener conto, inoltre che alcuni reclusi e recluse possedevano le loro celle, avevano delle proprietà, ne compravano e ne vendevano, le ereditavano o gli venivano donate³⁷. Questo suggerisce che le cifre elargite dai comuni non fossero intese come unica fonte di sostentamento del recluso/a, ma avessero piuttosto una funzione simbolica. In questo caso la quantità delle somme

³⁴ M. G. Nico Ottaviani, *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, Spoleto, Centro Italiano Studi sull'alto medioevo, 1991 (già pubblicato in Firenze, La nuova Italia, 1982), Libro I: «[78] Che le monache e rechiuse di santa Lucia dil destretto di Deruta et alle recluxe etcetera», p. 125.

³⁵ Cfr. Casagrande, *Religiosità penitenziale*, cit., p. 45, che arriva alla medesima conclusione per i testamenti. Dal testamento del notaio pisano Oliviero Maschione del 1348 si evince, per esempio, che, nonostante queste cifre possano sembrare esigue, in realtà erano probabilmente sufficienti a garantire ai reclusi un minimo di sostentamento: Oliviero dispone per ciascuno dei quattro reclusi abitanti nelle celle dell'ospedale di sua proprietà un soldo a settimana per almeno dodici anni per l'acquisto di pane e vino, cioè 52 soldi all'anno Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico S. Caterina, n. 120, 1348, giu. 6. Sul prezzo del grano e del vino a Pisa cfr. M. Battistoni, *L'Opera del Duomo di Pisa: il patrimonio e la sua gestione nei secoli XII-XVI*, Ospedaletto, Pisa, Pacini, 2013, p. 21 nota 33, p. 92 nota 65. Per avere un'idea del prezzo del pane, che, come si può facilmente immaginare, variava in rapporto ai raccolti e all'inflazione, si vedano per esempio i dati forniti per Bologna da A. Battistini-N. Corradetti, *Guadagni di un maestro d'arme a Bologna nel XV e inizio XVI secolo*, Sala d'Arme Achille Marozzo (2015), p. 9.

³⁶ Rava, *Eremita in città*, cit., pp. 139-162; Rava-Clark Thurber, *Recluse*, cit., pp. 00-00; riguardo alle fonti inquisitoriali si veda per esempio M. Benedetti, *Frate Dolcino da Novara: sorores eretiche e sorores eremite*, in Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi amici colleghi, a cura di L. Bertazzo, D. Gallo, R. Michetti e A. Tilatti, Padova, Centro Studi Antoniani, 2011, pp. 529-540: 534; per le fonti agiografiche si veda tra i tanti, *Il processo di canonizzazione di Chiara da Montefalco*, a cura di E. Menestò, La nuova Italia, 1984, ristampa 1991, pp. 169, art. 1.

³⁷ Si veda, per esempio, nel secondo volume di questi atti l'articolo di C. G. Bonetti, *La reclusione volontaria nella diocesi feretrana*, pp. 00; Casagrande, *Religiosità penitenziale*, cit., pp. 42-43; Casagrande-Rava, *Santa Rosa e il fenomeno della reclusione volontaria*, cit., p. 1028.

elargite potrebbe indicare la maggiore o minore importanza degli enti religiosi nel panorama religioso comunale.

Talvolta, però, l'elemosina elargita dal comune ai reclusi – come ad altri enti beneficiati – ha un'altra natura, cioè non è costituita da denaro. Lo statuto duecentesco di Ravenna dispone che ogni eremita della città riceva un pesce di quelli dovuti al comune ravennate dai comuni di Comacchio e Pomposa.

«Quod potestas debeat salvare res comunis, et nullum acquisitum facere preter feudum; si quis est feudum; et quantam familiam, et quot equos ducere et habere debet (...) Predicti vero aportis³⁸ Conmaclensium et Ponposianorum per procuratores comunis dividantur in hunc modum, videlicet: loco fratrum Minorum .xii. pisces; loco domine Marie totidem; loco Sancti Pauli .v.; loco Sancti Mame .v.; locum Sancti Nicholai de Bretis [*eremiti di Sant'Agostino*] .v.; loco fratrum Sancti Luce .v.; sororibus Sancti Stephani de Olivis tres; cuilibet heremite de Ravenna .i.; residui vero dentur officialibus curie, massariis eorumque notariis remanentes de dictis aportis»³⁹.

Lo statuto quattrocentesco di Assisi concede, invece, ad ogni carcere e luogo del Monte Subasio lo sfruttamento di una porzione (*unum modiolum*) di bosco del comune⁴⁰. L'Umbria è stata, infatti, una regione fortemente segnata nel Medioevo dalla presenza di numerose terre in proprietà collettiva⁴¹. Per poter capire come i carcerati potessero usufruire effettivamente di quel modio è però necessario accettare una delle due ipotesi: qualcuno se ne occupava per loro, trattenendo forse parte del ricavato, oppure i reclusi/recluse potevano uscire per sfruttare quella parte di bosco. In effetti, altre fonti attestano numerosi casi di uscita dalla cella e la coesistenza della forma temporanea e della forma definitiva di reclusione⁴². La reclusione volontaria era spesso più simbolica che reale.

1.2 Seconda tipologia

Una seconda tipologia si può identificare in quelle rubriche statutarie scritte per proteggere persone povere e istituzioni. Queste rubriche, per esempio, impongono severe pene per chi usa violenza contro le donne in generale, le monache e i frati⁴³. Questa tipologia di rubriche è solitamente contenuta nel *Liber de maleficiis*, il libro che riguarda la giustizia penale.

Gli statuti che contengono rubriche di questo tipo dove sono citati anche i reclusi sono quelli di: Todi (1275 e 1337), Perugia (1279), Spoleto (1296), Lucca (1308),

³⁸ “Aporti”, le cose apportate, i contributi. *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., t. 1, col. 330b.

³⁹ Libro I, VII (*Ravenna ante 1268*, pp. 17-20).

⁴⁰ «Quod omnes carceres et loca que sunt in monte Subasio, in territorio communis Assisii habeant et habere debeant ipsa loca et quilibet ipsorum de silvis communis computato terreno dicti loci, claustris et silve, unum modiolum pro quolibet ipsorum locorum», Statuto di Assisi (1469), Lib III, 34.

⁴¹ Per le comunanze agrarie in area Umbra si veda in generale *Campagnes ombriennes. Contribution à l'étude des paysages ruraux en Italie centrale*, Paris, Colin, 1969; A. Ciani, *Usi civici e proprietà collettive in Umbria. Il caso dell'Università Agraria di Viepri*, disponibile in <https://core.ac.uk/download/pdf/228537887.pdf> visto il 02/05/2020.

⁴² Cfr. Rava-Clark Thurber, *Recluse*, cit., pp. 518-519). Anna Benvenuti parla addirittura di “reclusione aperta” (cfr. A. Benvenuti Papi, *In castro poenitentiae: società e santità femminile nell'Italia medievale*, Roma, Herder, 1990, pp. 339-340).

⁴³ Non contro il clero in generale.

Sansepolcro (post 1317), Cortona (1325), Foligno (1341) ed Esanatoglia (1345). Si noti che la presenza di reclusi e reclusi in questa tipologia di disposizioni scompare circa un secolo prima che in quelle relative alle elemosine disposte dai comuni in favore degli enti religiosi. Purtroppo non si hanno elementi sufficienti per interpretazioni che vadano oltre al fatto che dalla seconda metà del Trecento in poi, reclusi e reclusi potrebbero essere compresi in espressioni più ampie e generiche di protezione di persone deboli e bisognose, tra cui le donne.

Queste rubriche sono scritte in modo molto generico e non specificamente per proteggere i cellani, ma sono significative perché, come alcune delle rubriche della prima tipologia, pongono questo tipo di vita allo stesso livello di formule religiose approvate e consolidate. In altre parole, esse rivelano sia la consapevolezza e l'accettazione dell'esistenza del fenomeno da parte della comunità sia il prestigio e il rispetto che questa soluzione religiosa aveva ormai ottenuto sia la coscienza che fosse una forma di vita particolarmente vulnerabile⁴⁴.

La prima di queste rubriche, quella del comune di Perugia del 1279, *Qualiter potestas et capitaneus teneantur manutenere et conservare et defendere monasteria et loca religiosa*, ordina che il podestà e il capitano debbano mantenere (*manutenere*), conservare e difendere, in modo che non siano vessati o turbati, tutta una serie di monasteri e luoghi pii, tra cui anche le persone reclusi o carcerate:

«Potestas et capitaneus precise debeant et teneantur manutenere, conservare et defendere sub protectione et defensione communis Perusii et eorum † monasteria et loca infrascripta: (*lista delle istituzioni*) et omnes reclusas seu carceratas personas, ut ab aliquo nullatenus molestentur, uexentur nec etiam perturbentur»⁴⁵.

Analogia rubrica è rintracciabile nello statuto di Lucca del 1308, là dove, elencando i luoghi pii che devono essere difesi e mantenuti dal *Maius Lucanum regimen*, vi include anche le celle⁴⁶:

«VI De ecclesia Sancti Michaelis de Guamo et Sancti Pantaleonis⁴⁷ et monasteria de Gactaiuola et aliis defendendis et manutenendis.

Volentes locis piis et religiosis et venerabilibus providere, statuimus quod Maius Lucanum regimen teneatur, toto tempore sui regiminis manutenere atque defendere fratres Minores et eorum ecclesia et loca et conversos et monasteria et (*lista delle istituzioni*) ecclesias, cellas et loca omnia et possessiones et bona eorum et cuiusque eorum».

Non diversamente si legge nello statuto di Foligno del 1341, dove nel I libro, quello che riguarda i compiti degli ufficiali, annota:

⁴⁴ Si veda l'esempio della reclusa Antonia in O. Marinelli Marcacci, *Liber Inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia*, Perugia 1975, pp. 160-165.

⁴⁵ Rubrica 413 (*Perugia del 1279*).

⁴⁶ Il *Maius Lucanum Regimen* era composto da 5 giudici designati ogni sei mesi dal Consiglio maggiore e generale convocato dal podestà uscente. Insieme a due *militi* costituiva la *famiglia* del podestà (cfr. C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 518).

⁴⁷ Su questi monasteri e su come fornissero i *cammerarii* per il comune, si veda I. del Punta, *Religious and Public Life: Lucca, a case study*, in *Churchmen and Urban Government*, a cura di F. Andrews et al, Cambridge, Cambridge University Press, 2013) pp. 160-161.

«In nomine Domini, amen. Nos statuarii ad renovationem dicti statuti positi et electi dicimus, statuimus et ordinamus quod potestas et alii officiales communis Fulginei teneantur et debeant precise defendere et manutenerere [*lista delle istituzioni*] et alias incarceratas et reclusas civitatis et districtus Fulginei»⁴⁸.

Viceversa ci sono anche rubriche specifiche scritte per salvaguardare solo ed esclusivamente le reclusi. Foligno fornisce a tale proposito un caso interessante. Siamo a metà Trecento, la città si è allargata e sono state costruite nuove mura. Alcuni enti e aggregazioni religiose che prima si trovavano fuori dalle mura sono adesso all'interno di esse. Tra queste le reclusi. La rubrica appena citata ordina, infatti, nel prosieguo del testo che le celle delle reclusi che si trovano dentro la nuova cerchia di mura della città di Foligno, nella *strata abbatie* e di porta Santa Maria, siano comprate dagli abitanti di Foligno per 5 lire o dai non folignati ad un prezzo equo⁴⁹. Con il ricavato si dovrà acquistare un terreno sul quale edificare le nuove abitazioni per le reclusi. Fino a quando, però, non saranno costruite le nuove celle, nessuno potrà privarle delle vecchie. In altre parole, si assiste al trasferimento delle reclusi in un luogo ritenuto più consono dalle magistrature comunali per questa soluzione religiosa, anche se non è chiaro quali siano i parametri per definirlo tale⁵⁰. Si noti che non si fa accenno a nessuna istituzione ecclesiastica che autorizzi tale spostamento. Le reclusi appaiono dipendenti solo dall'autorità cittadina⁵¹.

«(...) statuimus et ordinamus quod loca et domus omnium incarceratarum stantium et iacentium intus cerchias novas civitatis Fulginei, in strata abbatie et porte sancte Marie, emanentur per homines civitatis Fulginei eorum bona valentia V^e libras et ab inde supra non habentes domos in civitate Fulginei iusto pretio; et quod dicti homines per potestatem civitatis Fulginei et eius officiales cogantur emere dictas domos et loca, et quod de denariis dictarum emptionum ematur terrenum in quo fiant habitationum dictarum incarceratarum; et quousque terrenum fuerit emptum et domus dictarum habitationum fuerint hedificate et constructe, dicte incarcerate non priventur nec privari possint dictis earum locis, domibus et habitationibus»⁵².

Per Foligno non sappiamo perché le celle dovessero essere spostate, sembra probabile che fosse dovuto, però, a motivi logistici come suggerisce, per esempio, una riformazione bolognese del febbraio 1311, tramandataci in copia dal Ghirardacci:

«Medesimamente Richelda & Catherina suore Eremite, havendosi già dieci anni fà edificato un eremitorio di pietra appresso la Chiesa di S. Vitale, dal lato di sopra, & quivi essendosi per servire a Dio rinchiusi, occorse, che il Senato faceva cavare le fosse della Città per accomodare li palancati;

⁴⁸ Lib I, 1, p. 11s, «De ecclesiis et piis locis civitatis Fulginei conservandis, Rub. I» (*Foligno 1341*).

⁴⁹ John W. Baldwin, *The Medieval Theories of the Just Price. Romanist, Canonists and Theologians, in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Transactions of the American Philosophical Society, N. S., vol. 49, Part 4, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1959.

⁵⁰ Il vescovo di Rieti il 16 agosto 1315 così si esprime relativamente al carcere di una reclusa: «in dicta domo et contrada non erat decens dictus carcer». Anche in questo caso non se ne conosce la motivazione (Rieti, Archivio Storico Diocesano, Curia Vescovile di Rieti, *Liber instrumentorum ecclesiae*, 1315-1347, pp. 31-32).

⁵¹ Sensi, *Storie di bizzocche*, cit., p. 240.

⁵² *Ibidem*.

né potendosi far ciò, come era stato da' Periti disegnato, bisognò ruinare il detto Romitorio; & perché le dette Eremite non havessero questo danno di restare senza clausura, & luogo adattato per seguitare di servire a Dio, il Consiglio alquanto più lontano le fece edificare un altro Romitorio, dove con molto contento delle dette Eremite furono rinchiuse»⁵³.

Diversi e particolareggiati sono gli interventi di altri comuni volti alla tutela delle recluse. Lo statuto di Todi del 1275, per esempio, proibisce di cantare davanti alle carceri e ai monasteri o di suonare o fare altre cose non oneste dove vivono le recluse e le suore. Di più, nessuno deve permettersi di stare davanti alle carceri sia di giorno sia di notte contro la volontà delle incarcerate.

«Nullus audeat de die vel de nocte canere ante carceres et monasteria vel citherare, vel aliud inhonestum facere ubi incarcerate et domine morantur. Item nullus non presumat de die nec de nocte stare ante carceres contra voluntatem ipsarum incarceratarum»⁵⁴.

Significativamente nel secondo comma non sono indicate le monache, in quanto meno bisognose della *tuitio* del comune, essendo protette dalle alte mura del monastero che ne impedivano ogni contatto con l'esterno. Viceversa la mancanza di mura permetteva alle persone di appropinquarsi alle celle per parlare con reclusi e recluse, offrire loro aiuto e sostentamento e anche, purtroppo, importunarle, visto che la cella era necessariamente fornita almeno di una finestra che, anche se chiusa con battenti, era più facilmente penetrabile di un monastero⁵⁵.

Lo statuto tudertino del 1337 alla rubrica CXXVIII rinnova il divieto di cantare o di comportarsi in maniera disonesta o di sostare davanti a un monastero o ad un carcere. Il provvedimento non è semplicemente ripetuto dallo statuto precedente, ma piuttosto ampliato e integrato. Innanzitutto, si precisa la pena da comminare a chi infrange la disposizione statutaria: 20 soldi. Inoltre, rivela che i reclusi possono essere sia maschi sia femmine (nello statuto del 1275 si parlava, invece, solo di donne, *incarceratarum*):

«De pena cantantis vel in honestum facientis ante monasterium et carcerem. CXXVIII.

Item nullus audeat de die vel de nocte cantare ante carcerem vel monasterium seu citeret vel aliud inhonestum faciat contrafaciens vero in viginti soldis puniatur. Item nullus presumet stare de die ante carceres seu ante carceratas vel carceratos contra voluntatem ipsorum carceratorum et qui contrafecerit post prohibitionem eis factam a continentibus in viginti soldis puniatur pro qualibet vice qua contrafecerit»⁵⁶.

⁵³ *Historia di vari successi d'Italia e particolarmente della Città di Bologna avvenuti dall'anno 1321 fino al 1425 di nostra salute di Cherubino Ghirardacci bolognese*, In Bologna, per Giacomo Monti, MDCLXIX, Libro I, p. 550. Cherubino Ghilardacci è solito indicare nella sua opera, a margine del testo, il riferimento al registro o al documento da cui ha tratto la notizia che tramanda (in questo caso il *Libro delle Riformagioni*). Nonostante ciò, l'originale della riformagione non è stato trovato.

⁵⁴ Lib. II, XXI e XXXIII (*Todi 1275*).

⁵⁵ Per le caratteristiche della cella di una reclusa si veda Aelredo di Rievaulx, *La regola delle recluse*, a cura di D. Pezzini, Milano, Paoline, 2003, pp. 33-34; *Ancrene Riwe o La regola delle romite*, a cura di M. L. Maggioni, Milano, Ancora, pp. 15-18.

⁵⁶ *Todi 1337*, pp. 436-437.

Queste integrazioni suggeriscono che il fenomeno della reclusione volontaria fosse ben presente a Todi ancora a quell'altezza cronologica. Non solo. La III rubrica della IV parte degli statuti di Todi del 1337 (*Distinctio III, De malleficiis*) riguarda i casi in cui è possibile applicare la tortura «in criminalibus investigando». Essa è prevista per il furto, l'omicidio, la falsa testimonianza, il sequestro di persona (*privato carcere*), il ratto delle vergini (*ractu virginum*), qualsiasi forma di violenza contro le donne oneste (*violatione quarumlibet honestarum mulierum*), l'incendio, l'irrompere in un carcere (*pro fractura carcerum*), monastero e altri luoghi sacri; ma anche per ferite e percosse con effusione di sangue (*sanguinolentis vulneribus et percussionibus*), mutilazioni e qualsiasi altra ingiuria perpetrata a danno delle *in carceratas*.

«Quando et in quibus casibus quis possit et debeat tormentari et qualiter quis habetur pro confesso, cum per fideiussorem non fuerit presentatus .iij.

Quod bannus, in criminalibus investigando, interdum iustum sit adhibere tormenta non tamen passim et in omni genere delictorum, est questio adhibenda. Nullus igitur torqueri possit, nisi forma et casibus infrascriptis vel aliquo eorum, videlicet pro prodicione, coniuratione, conspiratione, tractatu, seditione et subversione civitatis Tuderti vel comitatus eiusdem vel alicuius terre ipsius comitatus. § Et pro turbatione et subversione status pacifici civitatis predictae. § Et pro robaria, furto, homicidio, falsitate, privato carcere, ractu virginum et violatione quarumlibet honestarum mulierum nec non pro incendiis et vastis, dolose perpetratis, pro fractura carcerum, monasteriorum et aliorum sacrorum domorum. Et pro sanguinolentis vulneribus et percussionibus et membri incisione seu mutilatione et qualibet iniuria illata contra *in carceratas* ac etiam pro violentiis et falsitatibus, in quibus casibus et quolibet ipsorum, possint potestas et capitaneus et quilibet eorum, qui de aliquo predictorum criminum cognosceret, reum torquere et torqueri facere (...)»⁵⁷.

Di notevole interesse, perché conferma la “protezione di stato”⁵⁸ accordata a reclusi e recluse, è anche la rubrica VI della *Distinctio II* del medesimo statuto. Essa prevede che le recluse non debbano pagare alcun salario ai giudici, cioè alcuna spesa processuale se coinvolte in processi. I giudici, quando si tratta di loro, devono procedere *summarie* cioè con rito abbreviato, e in qualsiasi giorno, senza cioè dover rispettare i giorni previsti dagli statuti di astinenza dal lavoro. Inoltre per quanto riguarda i legati in favore delle recluse, sia presenti sia futuri, la disposizione intima ai giudici di farli onorare applicando quanto disposto dalle norme statutarie. Si temeva evidentemente che la mancanza di una *tuitio* maschile potesse far perdere alle recluse qualche legato a loro destinato dai testatori.

«Quod incluse intelligantur sine salario. Item quod omnes incluse et carcerate intelligantur sine salario et summarie diebus feriatis et non feriatis, et iudices Communis Tuderti pro legatis eisdem factis et faciendis ius eis facere secundum statutum»⁵⁹.

Il tipo di violenza che le autorità comunali temevano potesse essere inflitta alle recluse si precisa meglio nello statuto trecentesco di Sansepolcro⁶⁰. La grande paura

⁵⁷ Ivi, p. 334.

⁵⁸ Mutuo l'espressione da Casagrande, *Religiosità penitenziale*, cit., p. 44.

⁵⁹ Ivi, p. 244

⁶⁰ *Sansepolcro post 1317*. Si ringrazia Andrea Czortek per la trascrizione della rubrica citata.

era, infatti, che le recluse potessero essere violentate. La rubrica XLI, «De pena molestantis incarceratas et habentis concubitum cum eis», stabilisce una multa di 10 lire per chi osi molestare una reclusa e di ben 200 lire per chi conosca carnalmente o tenti di avere rapporti sessuali con una di loro. Lo statuto precisa, però, che la protezione comunale non è estesa indistintamente a tutte le recluse, ma solo alle *incarcerate sub obedientia*, da intendersi cioè sotto l'obbedienza di un ecclesiastico:

«Statuimus quod nulla persona debeat aliquam molestiam facere aliquibus incarceratis districti Burgi sub pena X librarum [*cortonensium*]. [Item] quod nulla persona debeat uti cum ipsis incarceratis indebito modo cognoscendo eas carnaliter, vel cognoscere volendo carnaliter, sub pena CC librarum. De quibus omnibus possit potestas interrogare et veritatem invenire ab omnibus quibus voluerit heremitis iamdictis manifestis et hoc intelligantur de illis incarceratis que sint sub obedientia».

Anche la rubrica 42 dello statuto di Foligno annota esplicitamente le recluse tra le donne che nessuno doveva azzardarsi a violare. Significativamente non sono elencate le monache, che andranno incluse tra le vergini o tra “le altre donne”:

«Dicimus et ordinamus quod nullus audeat vel presumat violare vel attentare aliquam mulierem nuptam, viduam, virginem et reclusam vel aliquam aliam mulierem»⁶¹.

Nel prosieguo la rubrica prevede in caso di violenza a una donna sposata o *Deo dedicata* una pena di 500 lire, a una «viduam vel virginem bone familie» una pena di 300 lire (da commutare in dote se intervenga un matrimonio “riparatore”), a una qualsiasi altra donna una sanzione di 200 lire (a meno che non si tratti di una meretrice, per la quale «volumus penam non resultare»)⁶².

Lo statuto trecentesco di Esanatoglia⁶³, come quello di Foligno, vieta di abusare di qualsiasi donna vergine, sposata, inclusa o incarcerata, ma inserisce esplicitamente anche la monaca e specifica che sono ammessi a sporgere denuncia per tali crimini sia il padre sia il fratello della monaca o della reclusa:

«Liber maleficiorum. XI De non violando nec conoscendo aliquam mulierem virginem, nuctam vel saltim monialem vel inclusam seu carceratam (...). Et ad accusationem dictorum criminum admictatur syndicus monasterii ubi sunt oblate et si non sunt oblatae admictatur pater et frater ipsius monialis seu incarceratae».

Se gli statuti che abbiamo visto finora trattano in una stessa rubrica il caso di violenza perpetrato sia ai danni di donne laiche sia di quelle religiose, diverso è il caso dello statuto trecentesco del comune di Cortona (1325-1380). In questo statuto vi è, infatti, una rubrica specifica riguardante solo la violenza usata contro donne religiose:

⁶¹ Foligno 1341, p. 142.

⁶² E. Rava, *Le celle e frate Elia*, in *Fratre Elia e Cortona. Società e religione nel XIII secolo*, a cura di A. Di Marcantonio, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2018, pp. 115-131:127

⁶³ *Esanatoglia 1324*, p. 41s

«Libro II. LV De corruptente monialem. Item statuimus et ordinamus quod quicumque commiserit stuprum sive adulterium cum aliqua moniali sive murata aut religiosa, solvat pro banno .c. libr. den. comuni Cortone aplicandas. Quas si solvere non poterit, teneatur confissis auribus cum duobus palis fixis in platea comunis Cortone, die sabbati et die dominico, cum quodam tactone confixo in lingua ipsius. Si vero aliquam servientem predictarum vel alicuius earum carnaliter cognoverit, solvat pro banno .l. libr. comuni Cortone aplicandas»⁶⁴.

Qui lo *status* di reclusa è posto allo stesso livello di quello di monaca e/o religiosa. Infatti a Cortona la punizione inflitta agli stupratori o adulteri che non possono pagare la multa di cento lire – le orecchie infilzate con due pali nella piazza del comune e un *tactone* conficcato nella lingua – è la stessa nel caso la vittima sia una monaca, una religiosa o una reclusa. E questo non era affatto scontato, come si è già visto nello statuto di Foligno, perché spesso venivano previste pene diverse a seconda dello *status* della donna stuprata. Questo era anche il caso di Perugia, dove lo statuto del 1342 prevedeva una multa di 200 lire nel caso di violenza sessuale contro una vergine, una donna religiosa o una donna di buona reputazione, ma saliva a 500 lire nel caso di una monaca⁶⁵. Non si parla di recluse, ma si può presumere che esse siano comprese tra le donne religiose.

1.3 Terza tipologia

La terza tipologia da prendere in considerazione è quella delle rubriche che riguardano una specifica reclusa o uno specifico *reclusorium*. Queste rubriche si possono trovare ovunque negli statuti e sono riconducibili sia alla tipologia delle elemosine sia a quella della “protezione comunale”. La rubrica 54, «De l’officio del camarlengo et IIII, et di quelle cose le quali spettano al loro officio. Et de le limosine, secondo che di sotto si contiene», del trecentesco Costituto di Siena in volgare (1309-1310) appartiene al primo tipo. Essa parla di un famoso ed onesto romito *ovvero rinchiuso*, che viveva nella contrada di Orgiale nella strada che andava verso Arezzo, in grande necessità di abiti⁶⁶. Gli uomini di quella contrada – si legge – non provvedevano a lui *in pecunia*, pertanto – aggiungiamo noi – egli non poteva comprarsi i vestiti che gli necessitavano. La rubrica dispone per tale ragione che gli vengano dati 40 soldi ogni anno per «aiuto d’una gonnella»⁶⁷:

«Anco, statuto et ordinato è, che comciosiacosaché lo famoso et honesto romito, ovvero rinchiuso, el quale è ne la contrada da Orgiale, ne la strada per la quale si va ad Areço, sia in grande necessità di vestimenta, impercioché li uomini de la detta contrada non provegono a llui in pecunia alcuna cosa, lo camerlengo et IIII proveditori del Comune di Siena siano tenuti et debiano, a llui, de

⁶⁴ Cortona 1325, p. 00.

⁶⁵ Perugia 1342. Vedi anche G. Casagrande- M. G. Nico Ottaviani, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Donne nel Medioevo: ricerche in Umbria e dintorni*, Perugia, Morlacchi, 2005, pp. 25-58: 41.

⁶⁶ Il primo documento che si conserva relativo alla località Orgiale è un privilegio del 1158 dell’imperatore Federico I concede ai Senesi (cfr. *Miscellanea Storica senese*, Siena, Enrico Torrini, vol. 1, 1893, p. 172)

⁶⁷ Siena 1309-1310, p. 64. La gonnella era una tunica, che si portava sotto ad altre vesti (cfr. G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 357).

la pecunia del Comune di Siena dare, ogni anno del mese di dicembre, per aiuto d'una gonnella, .xl. soldi di denari».

La rubrica evidenzia il legame che si instaura tra i reclusi e le comunità. Un legame forte, di tipo solidaristico. Nel caso del recluso del castello di Orgiale la comunità reale provvede probabilmente al sostentamento del recluso attraverso donativi in natura, mentre la comunità legale/istituzionale (il comune) elargisce elemosina in denaro.

Riconducibile alla tipologia dei provvedimenti presi dal Comune per la tutela dei beni e delle persone è anche la rubrica contenuta nello statuto di Modena del 1327. In essa si ordina, a causa della grande quantità di acqua uscita dal canale che aveva invaso le tombe⁶⁸ e la cella dell'eremita che si trovavano nel sagrato della chiesa di San Paolo, che venga chiusa l'*androne*⁶⁹, cioè l'androne, di una certa Maria del fu Ranuccino beccaio.

«Quum propter abundantiam aque (...) omnia monumenta que sunt in sacratu ecclesie predictae Sancti Pauli et etiam domum heremite ibi existentis impleantur aqua predicta et maximum incommodum sit hominibus euntibus et redeuntibus per stratam predictam statuimus quod dicta androna debeat claudi, ita quod aqua dicti canalis nec alia aqua per dictam andronam ad loca predicta possit venire»⁷⁰.

Vi sono poi in alcuni statuti delle rubriche completamente diverse da quelle esaminate finora in cui i reclusi sono incaricati di svolgere degli incarichi utili per la comunità. La rubrica 27, *De ecclesia et cimiterio*, del II libro dello statuto di Bassano del Grappa del 1295 (ma potrebbe trattarsi anche di una aggiunta del 1301) ordina, per esempio, di comprare e di dare all'eremita della chiesa di Santa Maria, per scavare *fosas mortuorum* due badili, due zappe e due zapponi. Tale eremita non deve accettare più di 12 denari per scavare una fossa per un bambino piccolo e non più di 3 soldi per una fossa grande.

«Item quod pro comuni Baxani de denariis qui reliquuntur super altarem Sancte Marie emanantur duo bayles, duo sape et duo sapones, qui manere debeant apud heremita de Sancta Maria, que ordigna operari debeant ad faciendum fosas mortuorum: non debeat accipere pro factura fossarum puerorum parvorum ultra denarios duodecim, et pro fossa magna ultra soldos tres. Et si quis contrafecerit soldos quinque denariorum pro banno comuni componat et credatur sacramento illius qui solverit»⁷¹.

Il comune di Bologna, come quello di Bassano, sfrutta la stanzialità di un recluso, ma per assoldarlo come cantoniere. Lo statuto del 1335 stabilisce, infatti, di dare a Pietro, eremita di Sasso Grosso, e ai suoi successori, sia come elemosina sia per mantenere la strada che conduceva lì, 12 lire:

⁶⁸ S. Nepoti, *Aggiornamento schede 1971-2011*, in «Archeologia Medievale», XL, 2013, pp. 299-317: 310; C. Palazzini, *Modena, Largo San Francesco. Necropoli di epoca basso medievale*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi» s. XI, XXXV, 2013, pp. 334-335.

⁶⁹ *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., t. 1, col. 247a.

⁷⁰ Rubrica 201, *Modena 1327*, p. 608.

⁷¹ *Bassano 1259-1295*, p. 282.

«Item domino dompno Petro heremite, qui moratur ad Sassum Groxine, et cuilibet heremite sucessori, qui ibi pro tempore fuerit, quolibet anno, tam pro ellimoxina, quam pro manutenendo viam dicti Sassi, quam manutenere teneatur et debeat duodecim libras bononinorum»⁷².

A volte attestazioni di celle di recluse e reclusi negli statuti possono essere del tutto casuali, ma con l'effetto intenzionale di descrivere lo spazio urbano. Per esempio la rubrica 24 del già citato statuto di Modena parlando della costruzione e manutenzione di un ponte a spese degli abitanti di borgo San Giovanni, per indicarne l'esatta ubicazione dà i riferimenti topografici cominciando dalla porta e il reclusorio.

«Lib IV De penis et bannis Rubrica XXIV. De ponte extra portam sancti Johannis juxta romitorium fatiando. Statutum est quod pons qui est extra portam Sancti Johannis juxta heremitorium sororis Flandine, qui est super via qua itur ad domum Sancte Catherine burgi Sancti Iohannis fieri debeat et aptari et manuteneri per vicinos burgi S. Iohannis et eorum expensis»⁷³.

La rubrica evidenzia che sia l'edificio sia la sua occupante erano ben noti agli *statutarii* e alla comunità – e difatti Flandina era una reclusa “famosa”, che morì nel 1311 in odore di santità⁷⁴ – tanto che l'*heremitorium sororis Flandine* poteva essere un riferimento toponomastico. Celle e carceri caratterizzavano il paesaggio urbano, facevano parte integrante della trama e dell'ordito del tessuto cittadino tanto da divenire riferimenti toponomastici per la comunità, in modo simile alle chiese, agli edifici pubblici, alle porte, ai ponti, alle piazze, alle strade, alle fontane e ai pozzi⁷⁵.

2. Qualche considerazione finale

Si è detto che le compilazioni di statuti da noi compulsate sono riferibili a 67 comuni, e che solo 20 di essi hanno statuti che contengono riferimenti a reclusi. Eppure si è sicuri, da altre fonti, che molti di quei 47 centri i cui statuti tacciono in merito ospitavano forme di reclusione⁷⁶. Di più, si deve supporre, al di là delle fonti consultate,

⁷² Rubrica 49, *Bologna* 1335, p. 382.

⁷³ *Ibidem*, p. 548.

⁷⁴ C. Campori, *Del governo a comune in Modena secondo gli statuti del 1327 e altri documenti sincroni*, vol. I, Modena, coi tipi di C. Vincenzi, 1864, p. 121 nota 2.

⁷⁵ Si vedano gli esempi in A. Nicosia, *La toponomastica negli statuti medievali di Pontecorvo*, in «Terra dei Volsci. Annali del Museo Archeologico di Frosinone» 1, 1998, pp. 117-120.

⁷⁶ Per Venezia di veda in questo volume S. Carraro, *Isole tra la folla. Eremitismo e reclusione urbana nella Venezia medievale*, pp. 00 e per Bergamo, M. T. Brolis, *Reclusione volontaria e forme di vita eremitica a Bergamo nel Medioevo. A proposito di un “censimento” del 1282*, pp. 00; per Firenze oltre a A. Benvenuti Papi, *In castro poenitentiae*, cit., p. 313, si veda B. Pucci, *Fra cielo e acqua. Le romite del Ponte alle Grazie (Rubaconte). Una storia fiorentina dal '300 al '400*, Firenze, Pagnini, 2017; per Pisa, Rava, *Eremita in città*, cit.; per Varese, C. Marcora, *Un obituariario del capitolo della collegiata di Varese*, in «Rivista della Società Storica Varesina», 1960, pp. 7-35: 13; per Albenga, C. Taggiasco, *Pontelungo. Un santuario per raccontare Albenga, Architettura, pittura, tradizione*, Genova, F.lli Frilli, 2006, p. 00; per Milano, Codice Diplomatico della Lombardia Medievale, disponibile online <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-smargherita/carte/smg1128-09-00/> (consultato il 31 gennaio 2021); per Novara, G. Penco, *Citeaux e il monachesimo del suo tempo*, Milano, Jaca book, 1994, p. 136; per Viterbo, G. Casagrande-E. Rava, *Santa Rosa e il fenomeno della reclusione urbana a Viterbo*, in *Hagiologica: studi per Réginald Grégoire*, a cura A. Bartolomei Romagnoli-U. Paoli-P. Piatti, Fabriano 2012, pp. 1017-1032; per Como, F. Fossati, *Codice dei Crociferi*, in «Periodico della Società Storica per la provincia e antica diocesi di Como», 1, 1878, p. 170; per Trento, L. Maino, *50 Testamenti Medioevali nell'Archivio Capitolare di Trento (sec. XIII-XV)*, Ferrara, Liberty house, 1999, pp. 70-72; per Padova, E. Bonato, *Il “Liber contractuum” dei frati minori di Padova e di Vicenza: 1263-*

che in tutte quelle città e centri ci fossero reclusi e reclusi. Ebbene, il silenzio della fonte statutaria⁷⁷ obbliga a porsi delle domande: perché reclusi e reclusi non sono contemplati come altrove? non interessavano? esistevano altre fonti dello *ius commune*, laico o ecclesiastico, che tutelassero queste persone? La mancata menzione negli statuti significa che il fenomeno della reclusione volontaria in quelle aree era marginale – nel senso di secondario, trascurabile – e quindi non degno di essere annotato?⁷⁸

Il caso di Siena sembra avvalorare quest'ultima ipotesi: lo statuto senese del 1262, benché riporti l'esistenza di differenti forme di vita eremitica, non parla affatto di reclusi/e. È solo lo statuto del 1274 che comincia a prevedere la distribuzione di elemosine annuali alle reclusi che vivono intorno alla città: esso sembra una sorta di punto di arrivo della diffusione di una sensibilità e attenzione alla reclusione volontaria urbana, rivelata anche dai numerosi lasciti testamentari a cominciare dagli anni Trenta del XIII secolo. Questa interpretazione, vera per Siena, non è però applicabile per altre aree⁷⁹. Venezia, per esempio, anche se non ci sono tracce negli statuti superstiti, era piena di reclusi, come hanno dimostrato gli studi di Silvia Carraro⁸⁰. E questa soluzione di vita religiosa a Venezia fu di lunga durata: infatti è attestata fino al XVI secolo⁸¹. A Firenze e soprattutto attorno al ponte Rubaconte c'era un gran numero di reclusi. Non solo, il comune in un certo qual modo supervisionava il fenomeno: una provvisione dei Priori delle Arti autorizzò nel 1347 la pinzochera Giovanna a costruire una cella sul ponte Rubaconte affinché ella pregasse per il mantenimento del pacifico stato del popolo e del comune di Firenze⁸². Ma non si trova menzione nelle compilazioni di statuti.

1302, Roma, Viella, 2002, pp. 680, 774; per Ascoli Piceno, M. Cameli, In volubili Marchia. *Ascoli e la sua Chiesa, tra Papato ed Impero (secoli XI-XIII)*, Ascoli Piceno, Capponi: Istituto Superiore di studi medievali Cecco d'Ascoli, 2012, pp. 307, 317-327; per Rieti, R. Brentano, *A New World in a Small Place. Church and Religion in the Diocese of Rieti (1188-1378)*, Berkeley, University of California press, 1994, p. 291; per l'Aquila, L. Rivera, *Carte dell'archivio Rivera*, in «Buletino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria», 3, 1911, pp. 59-86, 76-80 e U. Speranza, *Il regesto e la storia del monastero di S. Basilio in Aquila*, in «Buletino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria», 24, 1933, pp. 7-116, p. 31; per Chieri, L. Barale, *Testamenti chieresi del '400*, Asti, Diffusione immagine, 2011, pp. 56, 58, 68, 93, 96, 97, 99, 103, 115, 119, 129, 162, 180, 183, 194, 203, 224, 228, 272, 274, 277, 282, 288, 294, 297, 300, 304, 306, 396, 453, 487, 501, 523, 528, 537; per Treviso, D. Alzetta, *Scritture agiografiche ed eremitismo irregolare laico in Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XIV)*, Tesi PhD a.a. 2004-2005, p. 54; per Pistoia, Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, 2 voll., Bari, Laterza, 1966, vol I, p. 145. Ci sarebbero molti altri esempi, ma si rimanda al mio studio monografico in fase di approntamento.

⁷⁷ «Lo stesso "silenzio" degli statuti può essere più loquace delle parole e delle clausole in essi contenute o, quantomeno, può avere la stessa valenza ai fini della ricostruzione storica» (cfr. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, p. XLI; si veda anche P. Caroni, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, Bellinzona, Archivio storico ticinese, 1995, pp.127-160: 135).

⁷⁸ Mario Sensi segnala che la reclusione volontaria fu recepita a livello politico-comunale solo allorché da elitaria divenne popolare – il che avvenne, secondo lo studioso, con la ripresa del movimento penitenziale femminile subito dopo le condanne di Giovanni XXII (cfr. Sensi, *Storie di bizzocche*, cit., p. 15). La documentazione presentata qui smentisce la conclusione a cui è arrivato lo studioso.

⁷⁹ Rava, *Eremiti in città*; Casagrande-Rava, *Santa Rosa e il fenomeno della reclusione volontaria*, cit.

⁸⁰ Vedi nota 64.

⁸¹ S. Carraro, *La laguna delle donne. Il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo*, Pisa 2015, pp. 186-192.

⁸² «pro (...) conservatione pacifici status Populi et Communis Florentie», Archivio di Stato di Firenze, *Provvisioni, Duplicati* 7, c. 70, 1347 luglio 13 (altra copia con alcune differenze in ASF, *Provvisioni*, n. 34, c.171rv. Oltre a Benvenuti, *In castro poenitentiae*, cit., p. 313, si veda Pucci, *Fra cielo e acqua*, cit.

Il linguaggio degli statuti, e la maniera in cui le recluse e i reclusi vengono citati, suggeriscono alcune chiavi di lettura, che permettono di rispondere alle domande poste in premessa: come sia stata recepita a livello normativo questa forma di vita religiosa penitenziale e quale sia stato l'impatto del fenomeno sulle comunità.

Reclusi e recluse vengono indicati negli statuti con nomi diversi: *heremite*, *reclusi/e*, *incarcerati/e*, *heremite inclusi/e*. Qualche volta non si accenna alle persone, ma ai luoghi di reclusione, alle *celle* alle *carceri* ai *romitori* agli *heremitaticis locis*. Altre volte ancora si citano entrambi, luogo e persona: *heremitis existentibus in heremitaticis*. In ogni caso gli statuari forniscono tutti gli elementi necessari alla loro corretta identificazione: *heremite/recluse ecc, masculi et femine, existentes in civitate/de civitate/civitatis, vel extra positus prope civitatem per unum milliario/intra civitatem et extra per unum milliarium*. Queste sono le formule più frequenti, ma in alcuni comuni le indicazioni sono ancora più dettagliate: a Siena nel 1287 si precisa che il sostegno economico del comune va solo alle forme di reclusione individuale (*Et hoc non intelligatur de heremitis qui habent collegium vel qui sunt in aliquo collegio*); a Sansepolcro, dopo il 1317, che la protezione comunale è garantita solo alle incarcerate *sub obedientia*. Questo significa che le autorità comunali avevano ben chiaro chi fossero i reclusi e recluse e infatti a loro riconoscevano uno status ben definito all'interno del circuito devozionale cittadino, spesso in associazione a strutture di assistenza e di ospitalità, come dimostrano gli elenchi dei luoghi religiosi destinatari della pubblica carità. I reclusi e le recluse però venivano percepiti come entità in secondo ordine che necessitavano di piccoli importi. Nonostante ciò, le rubriche specificamente volte alla protezione fisica delle recluse, in quanto persone particolarmente vulnerabili, mostrano il prestigio che il loro status aveva ormai raggiunto in alcuni comuni, dove infatti veniva parificato a quello di una monaca o di una donna sposata.

Gli statuti mostrano, inoltre, una duplice ed opposta percezione del fenomeno della reclusione volontaria. Alcune rubriche sottolineano l'aspettativa da parte del comune che questa scelta religiosa continui nel tempo (come a Bologna dove si riferisce nel 1335 a *cuilibet heremite sucessori, qui ibi pro tempore fuerit*) e quindi l'idea di trovarsi davanti a una soluzione religiosa duratura e per così dire 'consolidata'. Viceversa, da altre rubriche sembra che i compilatori ritengano di trovarsi di fronte a una forma di vita precaria, soggetta al contingente e al quotidiano (come a Deruta nel 1465, dove si ipotizza *si alchuno tenpo in alchuno de dicti luochi non fossero le recluse*).

Alcune rubriche fanno il nome di uno specifico recluso o reclusa, evidenziandone la notorietà a livello cittadino. Altre ne sottolineano il ruolo giocato all'interno della collettività: reclusi e recluse non erano solo soggetti passivi destinatari della carità pubblica ma al contrario erano membri attivi della comunità. Essi, infatti, potevano svolgere, e di fatto svolgevano, dei servizi utili a tutti, *in primis* quello religioso di intercessione. Talvolta però essi assumevano quasi il ruolo di "impiegati comunali"⁸³:

⁸³ E. Rava, *On the Trail of Religious in the Medieval Communes of Viterbo and Tuscia*, in *Churchmen and Urban Government*, cit., pp. 200-218.

chi seppelliva i morti, chi manteneva efficienti le strade. Reclusi e recluse erano separati, ma non esclusi dalla vita cittadina.

Edizioni statutarie consultate

I criteri geografici nella divisione degli statuti si adeguano per comodità agli attuali confini statali ed amministrativi della Repubblica Italiana, uniformandoci in questo modo ai medesimi criteri adottati nei volumi della *Bibliografia Statutaria Italiana*. Alle città non capoluoghi di provincia si aggiunge la sigla della provincia di appartenenza.

I 19 statuti citati nel testo in quanto contenenti riferimenti a reclusi portano l'indicazione dell'anno o degli anni, a differenza degli altri.

LIGURIA

Albenga SV: *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. Costa Restagno, Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, 1995

Onzo SV: *Gli statuti del comune di Onzo*, a cura di E. Bensa, in *Statuti di Carrara e di Onzo*, a cura di A. Angeli, F. Poggi ed E. Bensa, «Atti della Società ligure di storia patria», LIV, 2, 1929, pp. 165-231

Savona: *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. Balletto, Genova, s.n., 1971, 2 voll.

PIEMONTE

Chieri TO: *Statuti civili del comune di Chieri (1313)*, a cura di F. Cognasso, Pinerolo, s. n., 1913

Novara: *Statuta Communitatis Novariae*, a cura di A. Ceruti, Novariae, ex typographeo fratrum Miglio, 1879

Torino: *Gli statuti del comune di Torino del 1360*, a cura di D. Bizzarri, Torino, s. n., 1933

LOMBARDIA

Bellano LC: *Statuti di Bellano dell'anno MCCCLXX*, a cura di E. Anderloni, in *Statuti di Bellano e Mandello. Secolo XIV*, a cura di E. Anderloni e V. Adami, Milano, Hoepli, 1932, pp. 1-182

Bergamo: *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, introduzione di C. Storti Storchi, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1996

Como: *Statuti di Como del 1335 volumen magnum*, a cura di G. Manganelli, vol. 1, Como, Tip. ed. C. Nani, 1936, 3 voll.

Mandello LC: *Statuti di Mandello dell'anno XIV*, a cura di V. Adami, in *Statuti di Bellano e Mandello. Secolo XIV*, a cura di E. Anderloni e V. Adami, Milano, Hoepli, 1932, pp. 183-342

Milano: *Statuta iurisdictionum Mediolani [anno 1396, con proemio degli statuti a. 1351 e 1396]*, a cura di A. Ceruti, in *Monumenta Historiae Patriae, XVI, Leges Municipales II*, 1, Augustae Taurinorum, apud Bocca, 1876, coll. 981-1086

Varese: *Statuta burgi et castellantiae de Varisio anni MCCCLVII nunc primum edita et illustrata*, a cura di F. Berlan, Milano, Vallardi, 1864

TRENTINO

Trento: *Del più antico statuto della città di Trento*, a cura di D. Reich, Trento, Stabilimento Tipografico di Giovanni Selser Editore, 1889

VENETO

Bassano VI 1259-1295: *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295*, a cura di G. Fasoli, Venezia, R. Deputazione, 1940

Belluno: *Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione di età veneziana*, a cura di E. Bacchetti, Roma, Viella, 2002

Padova: *Statuti del comune di Padova*, traduzione di G. Beltrame, G. Citton, D. Mazzon, introduzione di G. Beltrame, Cittadella, Biblos, [2000]

Treviso: *Gli statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, a cura di B. Betto, vol. I, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1984

Venezia: *Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. Cessi, Venezia, Officine Grafiche Carlo Ferrari, 1938

Verona: *Statuti di Verona del 1327*, a cura di Silvana Anna Bianchi e Rosalba Granuzzo, Roma, Jouvence, 1992

FRIULI

Montenars UD: *Statuta et ordinamenta Ville de Montenars 1373*, a cura di B. Tonello, Gemona del Friuli, Comune di Montenars, 2016

Udine: *Statuti di Udine, sec. XIV*, a cura di E. Carusi e P. Sella, Milano, R. Deputazione di storia patria, 1930

EMILIA E ROMAGNA

Bologna 1245-1267: *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna, Regia Tipografia, 1869-1877

Bologna 1288: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939

Bologna 1355: *Lo Statuto del comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Roma, nella sede dell'istituto, 2008

Ferrara: *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. Montorsi, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1955

Modena 1327: *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, Parma, P. Fiaccadori, 1864

Parma 1266-1304: *Statuta communis Parmae ab anno 1266 ad annum circiter 1304*, a cura di A. Ronchini, Parmae, ex officina Fiaccadorii, 1857

Parma 1347: *Statuta Communis Parmae anni 1347: accedunt leges vicecomitum Parmae imperantium usque ad annum 1374*, Parmae, ex officina Petri Fiaccadorii, 1860

Ravenna ante 1268: *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, a cura di A. Zoli-S. Bernicoli, Ravenna, Premiata tipo-litografia Ravennana, 1904

Reggio Emilia: *Consuetudini e Statuti reggiani del secolo XIII*, Milano, Hoepli, 1933 (Corpus Statutorum Italicorum, 16)

Rimini ante 1361: M. Fantuzzi, *Monumenti Ravennati de' secoli di Mezzo per la maggior parte inediti*, tomo VI, Venezia, Deputazione di Storia patria per le provincie della Romagna, 1804, pp. 137-141

MARCHE

Ascoli Piceno: *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1910

Esanatoglia MC 1324: *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti del comune di Matelica del sec. XIV (1358?)*, Ancona, presso la R. Deputazione di storia patria, 1909

TOSCANA

Carrara: *Statuta et ordinamenta communis Carrariae*, a cura di A. Angeli, in *Statuti di Carrara e di Onzo*, a cura di A. Angeli, F. Poggi ed E. Bensa, «Atti della Società ligure di storia patria», LIV, 2, 1929, pp. 35-101

Colle SI 1307-1407: *Statuta antiqua communis Collis Vallis Else: 1307-1407*, a cura di R. Ninci, Roma, nella sede dell'Istituto, 1999

Cortona AR 1325: *Statuto del comune di Cortona (1325-1380)*, S. Allegria - V. Cappelli (a cura di), saggi introduttivi di A. Barlucchi, P. Licciardello, L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2014

Firenze: *Statuti della Repubblica Fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999 (edizione originale Firenze, Tip. Galileiana, 1910)

Foiano AR: *Statuto del comune di Foiano del 1387*, a cura di S. Allegria, Firenze, Associazione di studi storici Elio Conti, 2017

Lucca 1308: *Statuto del comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, Pacini Fazzi, 1991 (ristampa edizione Lucca, Tip. Giusti, 1867)

Pisa: *Brevi del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, nella sede dell'istituto, 1998

Pistoia: *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Statutum potestatis comunis Pistorii*, 1296 a cura di L. Zdekauer, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2002 (riproduzione edizione Milano, tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1888)

Poggibonsi SI 1332: *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, a cura di S. Pucci, Poggibonsi, Lalli, 1995

San Gimignano SI 1314: *Gli albori di San Gimignano e lo Statuto del 1314*, a cura di M. Brogi, Siena, Cantagalli, 1995,

Sansepolcro AR XIV: Sansepolcro, Archivio Storico Comunale, *Miscellanea*, I, 1; fascicolo pergameneo di cc. 8 contenente il frammento di uno statuto comunale degli inizi del XIV secolo (post 1317)

Siena 1262: *Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Sala Bolognese, A. Forni, 1983 (ristampa anastatica Milano, Hoepli, 1897)

Siena 1309-1310: *Il Costituito di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002

Volterra PI: *Statuti di Volterra (1210-1224)*, a cura di E. Fiumi, Firenze, s. n., 1951

UMBRIA

Assisi PG 1469: *Magnificae civitatis Asisii statuta*, per Hieronymum Francisci Baldassarris de Chartulariis, Perusiae 1534-1543

Deruta PG 1465: *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, Firenze, La nuova Italia, 1982

Foligno PG 1341: *Statuta Communis Fulginei*, A. Messini-F. Baldaccini, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1969

Montone PG: *Lo statuto trecentesco del comune di Montone (1341 o 1342)*, a cura di A. Bei-A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2014

Perugia 1279: *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, 2 voll.

Perugia 1342: *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M. S. Elsheikh, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000

Spoletto PG 1296: *Statuti di Spoleto del 1296*, a cura di G. Antonelli, Firenze, L. S. Olschki, 1962

Terni: *Statutum Interamnae divo Valentino urbis patrono dicatum*, a cura di L. Pirro-P. Rossi, Arrone, Thyrrus, 1999

Todi PG 1275: *Statuto di Todi del 1275*, a cura di G. Ceci-G. Pensi, Todi, Tip. Lit. A. Trombetti Edit., 1897

Todi PG 1337: *Statuta Civitatis Tudertine del 1337. Edizione critica*, a cura di A. G. Catalani, Tesi PhD, a.a. 2011-2012

LAZIO

Ferentino FR: *Statuta civitatis Ferentini*, a cura di M. Vendittelli, Roma, Sintesi informazione, 1988

Rieti: *Lo statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI*, a cura di M. Caprioli, Roma, nella sede dell'istituto Palazzo Borromini, 2008

vari: *Statuti della Provincia romana (S. Andrea in Selci, Subiaco, Viterbo, Roviano, Saccomuro, Aspra Sabina)*, a cura di V. Federici, Roma, Tipografia del Senato, 1930

ABRUZZO

L'Aquila: *Statuta civitatis Aquile*, a cura di A. Clementi, Roma, nella sede dell'istituto, 1977

CAMPANIA

Amalfi SA: *Consuetudines civitatis Amalfie*, a cura di A. de Leone e A. Piccirillo, Napoli, Di Mauro, 1970

Ariano Irpino AV: *Gli statuti di Ariano: diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia*, a cura di Gianfranco Stanco, Ariano Irpino, Centro europeo di studi normanni, 2012

Cava dei Tirreni SA: *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, a cura di Giovanni Abignente, vol. 1, Whitefish, Mont. [2010] (ristampa Roma, Loescher & C., 1886)

Sala Consilina SA: *Gli statuta di Sala del 1378*, a cura di Pietro De Leo, Salerno, Laveglia & Carlone, 2009

SICILIA

Messina: *Consuetudini e statuti della nobile città di Messina e del suo distretto*, a cura di A. Romano, Messina, GBM, 1930

SARDEGNA

Sassari: *Il codice degli statuti del libero comune di Sassari (1316)*, a cura di G. Madau Diaz, Cagliari, Editrice sarda F.lli Fossataro, 1969